Istituto Opere e Impianti

Il Direttore

Disposizione n° 36 del registro di protocollo OPI

Di data: 11/03/2025 08:12:04

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED UTENSILERIA PER L'OFFICINA DI AREA SCIENCE PARK. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2025. CIG: B5F071CF43

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art.23-c.1 del D.Lgs 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

Impegno/Accertamento con registrazione numero : Impegno 362/2025.

Istituto Opere e Impianti

IL DIRETTORE

ATTESA la frequente esigenza di provvedere all'acquisto di materiali necessari per lavori di piccola manutenzione presso gli uffici dell'Ente e negli edifici del Parco Scientifico, eseguiti direttamente dal personale dell'Officina di Area Science Park, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali di ferramenta, materiali elettrici, materiali idraulici, materiali edili e pitture, ricambi porte e serramenti, stampe tecniche, ricambi attrezzature officina, copie di chiavi ,batterie di vari formati, minuterie, profili e pannelli in plastica, legno o metallo;

CONSIDERATO che detti acquisti di materiali comportano, singolarmente, spese di modesta entità stimabili annualmente pari a euro 1.500,00 (IVA esclusa), e pari a euro 4.500,00 (IVA esclusa) per una stima complessiva in un triennio;

RITENUTO, al fine di ottimizzare e semplificare il processo di acquisto delle singole forniture, di procedere all'affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, della durata di 36 (trentasei) mesi, eventualmente prorogabili, alla scadenza, di altri 12 (sei) mesi, nel caso in cui l'importo di cui all'impegno di spesa dell'Ente non sia esaurito al termine previsto e comunque fino a concorrenza dello stesso, per l'acquisto dei materiali sopra individuati;

VISTO l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente alla fornitura oggetto della presente disposizione;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, in merito alla facoltà da parte delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00;

CONSIDERATO che, benché il luogo di esecuzione dell'appalto in oggetto sia la sede dell'ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri, il presente affidamento ha un valore modesto e ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza europea e che, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l’art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO che, a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta per l’esecuzione delle prestazioni sopra individuate, ai seguenti soggetti risultati in possesso dei requisiti richiesti:

1. società Zanutta S.p.A., Via Castions 5, Muzzana del Turgnano, C. F. e P. IVA 02717210302;
2. società Ferrojulia srl, Via Grado n° 48, Monfalcone, C. F. e P. IVA 00067410316;
3. società OBI Italia s.r.l., Via A. Volta, Cologno Monzese, C.F. e P.IVA. 00508260973;

RICHIAMATA la relazione istruttoria, conservata agli atti dell’Ente, che a seguito di un’indagine informale di mercato ha individuato nel listino prezzi della ditta Ferrojulia srl, Via Grado n° 48, Monfalcone, C. F. e P. IVA 00067410316, quello più rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, in quanto contenente i prodotti di cui l’Ente ha frequentemente bisogno ad un prezzo congruo e in linea con i prezzi di mercato;

VISTI i listini ufficiali delle case produttrici che evidenziano i prezzi applicabili per il mese di dicembre 2024, allegati al preventivo trasmesso dall’operatore economico;

CONSIDERATO che l’operatore economico è tenuto a trasmettere eventuali variazioni dei prezzi applicati dalle case produttrici nei listini ufficiali, sui quali sarà applicata la percentuale di sconto dichiarata nel preventivo trasmesso in data 25 febbraio 2025 e conservato agli atti dell’Amministrazione;

PRESO ATTO:

- che, l’impresa Ferrojulia srl è in possesso di comprovata e adeguata esperienza nella fornitura dei materiali necessari per la piccola manutenzione ed è in grado soddisfare le esigenze dell’ente come sopra descritte;
- che l’impresa Ferrojulia srl, ha presentato un listino prezzi comprensivo di tutti i materiali di utilizzo frequente per le piccole manutenzioni presso gli edifici dell’Amministrazione;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all’affidamento del contratto alla ditta Ferrojulia srl, Via Ferrojulia srl, Via Grado n° 48, Monfalcone, C. F. e P. IVA 00067410316, alle condizioni di cui al contratto in Accordo Quadro allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, in ragione dell’importo contrattuale;

- di approvare e sottoscrivere il contratto in Accordo Quadro, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stimare il valore del contratto in Accordo Quadro per un totale di 4.500,00 (IVA esclusa);
- di impegnare l’importo di euro 1.500,00 (IVA esclusa), sul capitolo “1.03.01.02.999 – altri beni e materiali di consumo”, nella categoria “Acquisto di beni” del progetto “166 – Gestione Parco Istituzionale”, centro elementare 70, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che:

- le somme presunte da impegnare per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 ammontano a € 1.500,00 (IVA esclusa) sul capitolo “1.03.01.02.999 – altri beni e materiali di consumo”, nella categoria “Acquisto di beni” del progetto “166 – Gestione Parco Istituzionale”, centro elementare 70;

- le somme presunte da impegnare per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 ammontano a € 1.500,00 (IVA esclusa) sul capitolo “1.03.01.02.999 – altri beni e materiali di consumo”, nella categoria “Acquisto di beni” del progetto “166 – Gestione Parco Istituzionale”, centro elementare 70;

VERIFICATA la necessaria disponibilità per le annualità di bilancio 2026 e 2027.

CONSIDERATO che**:**

- al presente affidamento non si applica il principio di rotazione, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 81 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, in ragione dell’importo contrattuale inferiore ad euro 5.000,00;
- in ogni caso, l’impresa Ferrojulia srl non è risultata affidataria di precedenti contratti nell’ultimo anno;

RILEVATO

- che il contratto in Accordo Quadro è reso operativo mediante l’emissione di singoli ordinativi;
- che l’importo massimo stimato è da considerarsi non garantito e non vincolante per l’Ente;

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è B5F071CF43;
- che il Responsabile Unico del Progetto per il presente procedimento è l’ing. Stefano Alessandrini;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

DATO ATTO che non sarà richiesta la costituzione della garanzia definitiva, pari al 5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 36/2023, in ragione dell’entità dell’importo contrattuale, nonché dell’esiguo importo delle singole forniture effettuate nell’ambito dell’accordo quadro**;**

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all’articolazione organizzativa dell’Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell’articolazione

organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;

- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 29 maggio 2024, n. 121, con la quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Istituto Opere e Impianti (OPI) fino al 31 luglio 2027;
- la disposizione del Direttore Generale n. 352 di data 20 dicembre 2024, con oggetto "Assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2025", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla ditta Ferrojulia srl, Via Grado n° 48, Monfalcone, C. F. e P. IVA 00067410316, alle condizioni di cui al contratto in Accordo Quadro allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA;
- di approvare e sottoscrivere il contratto in Accordo Quadro allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 1.830,00 IVA compresa, sul capitolo "1.03.01.02.999 – altri beni e materiali di consumo", nella categoria "Acquisto di beni" del progetto "166 – Gestione Parco Istituzionale", centro elementare 70, del bilancio **2025**, che presenta la necessaria disponibilità;
- di prenotare l'importo di euro 1.830,00 IVA compresa, sul capitolo "1.03.01.02.999 – altri beni e materiali di consumo", nella categoria "Acquisto di beni" del progetto "166 – Gestione Parco Istituzionale", centro elementare 70, del bilancio **2026**, che presenta la necessaria disponibilità;
- di prenotare l'importo di euro 1.830,00 IVA compresa, sul capitolo "1.03.01.02.999 – altri beni e materiali di consumo", nella categoria "Acquisto di beni" del progetto "166 – Gestione Parco Istituzionale", centro elementare 70, del bilancio **2027**, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

Istituto Opere e Impianti

IL DIRETTORE

Floreani Mario

ELENCO ALLEGATI:

- Schema di contratto in Accordo Quadro

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED UTENSILERIA PER L'OFFICINA DI AREA SCIENCE PARK

CIG _____

TRA LE PARTI

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dall'ing. Mario Floreani, Direttore dell'Istituto Opere e Impianti dell'Ente, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente (di seguito, altresì, ente/amministrazione)

E

_____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, PEC:_____, in persona del_____, e legale rappresentante_____, giusti poteri conferiti da _____, (di seguito, Appaltatore)

PREMESSO CHE

- il presente accordo quadro è stato affidato con Disposizione del Direttore dell'Istituto Opere e Impianti dell'Ente n. _____ dd. __/__/____, all'esito di informale indagine di mercato;
- il presente Accordo quadro, compresi i relativi allegati, che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati ad esso, viene sottoscritto, nelle forme di legge e in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Disposizioni generali e oggetto

1. Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento della fornitura di materiale da ferramenta e utensileria.

2. La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo l'ente all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine ad un obbligo dell'Appaltatore di fornire quanto oggetto del presente Accordo quadro, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato. Il predetto importo massimo stimato, quindi, è da considerarsi non garantito e non vincolante per l'ente che, pertanto, non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di ordinativi di fornitura di importo complessivamente inferiore al suddetto importo.

3. Il presente Accordo quadro è fonte di obbligazioni per l'Ente nella misura in cui lo stesso provveda con singoli ordinativi.

4. Il luogo di esecuzione dell'Accordo quadro è la sede dell'Ente.

5. Il presente Accordo quadro ha per oggetto la fornitura di materiale da ferramenta e utensileria per l'officina dell'Ente.

6. Si riportano di seguito le categorie di prodotto oggetto della fornitura:

Categoria	Denominazione categoria
1	Serrature, cilindri e maniglie
2	Pannelli/profili/listelli metallici, plastici o di legno
3	Utensileria
4	Cerniere, catenacci, catene e chiudiporta in genere
5	Accessori per serramenti
6	Bulloneria e viteria
7	Materiali abrasivi
8	Materiale di consumo vario
9	Chiavi grezze, realizzazione copie chiavi
10	Vernici, colori, diluenti, silicone, colle ecc.
11	Materiale impiantistico e di consumo elettrico
12	Materiale impiantistico e di consumo idraulico
13	Materiale edile
14	Altre categorie diverse dalle precedenti ricomprese nell'oggetto dell'appalto

7. L'Appaltatore, alla richiesta degli addetti dell'Amministrazione, fornisce copia dei cataloghi con evidenziato il prezzo di vendita applicato per i beni oggetto della fornitura. A tale importo sarà applicata la percentuale di sconto dichiarata in sede di preventivo.

Art. 2 – Allegati e disciplina applicabile

L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata:

a) dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli contratti attuativi/ordinativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;

b) dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

d) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link:https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf;

e) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/014-2024CDA.pdf.

Art. 3 – Durata

1. Il presente Accordo quadro decorre dalla data di stipula dell'Accordo medesimo e ha durata di 36 (trentasei) mesi, eventualmente prorogabili, alla scadenza, di altri 12 (dodici) mesi nel caso in cui l'importo di cui all'impegno di spesa dell'Ente non sia esaurito al termine previsto e comunque fino a

concorrenza dello stesso. L'eventuale proroga può essere chiesta unicamente dall'Ente con un preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo quadro.

2. L'efficacia del presente Accordo quadro si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo massimo stimato di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 4 – Importo massimo stimato

1. L'importo massimo stimato del presente Accordo quadro è pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), IVA di legge esclusa (pari ad euro 5.490,00 – IVA inclusa).

2. Gli importi di cui ai precedenti commi sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Ente nell'arco temporale di durata del medesimo. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'ente nei confronti dell'Appaltatore.

3. L'importo massimo stimato del presente Accordo quadro è calcolato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice.

4. L'Ente si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice dei contratti chiedendo all'Appaltatore una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo stimato di ciascun periodo contrattuale.

Art. 5 - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)

1. L'Ente non ha predisposto il documento denominato DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali) in quanto le attività oggetto del presente Accordo quadro, non vengono svolte presso i luoghi dell'Amministrazione.

Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0,00 (zero/00).

2. Resta inteso che qualora l'Ente, con specifico riferimento alle condizioni di svolgimento della prestazione, ravvisi che possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, integrerà i singoli ordinativi di fornitura.

Art. 6 - Oneri aziendali della sicurezza (DVR)

In caso di forniture senza posa in opera e di servizi di natura intellettuale ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice non è prevista la dichiarazione sugli oneri da DVR.

Art. 7 - Corrispettivo della fornitura – Clausola Revisione Prezzi

1. L'importo delle singole forniture, sino ad esaurimento dell'importo massimo stimato di cui all'art. 4, IVA di legge esclusa, è pari al prezzo del materiale richiesto per ciascuna categoria e indicato nei cataloghi in vigore al momento della richiesta di ordinativo, forniti su richiesta dell'Amministrazione dall'Appaltatore, ridotto in base alla percentuale di sconto indicata per ciascuna categoria nel preventivo di offerta allegato al presente Accordo e trasmesso dall'appaltatore in data _____.

Art. 8 - Ordinativi

1. Il presente Accordo Quadro sarà reso operativo mediante:

a) emissione di singoli ordinativi, che saranno trasmessi, all'Appaltatore, previa sottoscrizione da parte del RUP, con indicazione dei materiali oggetto della singola fornitura, del codice CIG;
b) al momento della consegna dei beni al personale dell'Amministrazione presso il punto vendita, rilascio da parte dell'Appaltatore di una ricevuta/distinta materiali/bolla con l'elenco dei

materiali consegnati, con indicazione dei singoli prezzi, categoria di appartenenza e data di consegna.

2. Gli ordinativi non possono essere emessi qualora sia esaurito l'importo massimo di cui all'articolo 4, salvo l'applicazione delle clausole di cui al punto 4 del medesimo articolo.

Art. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo quadro a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo quadro, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del Codice per evitare situazioni di conflitto di interesse.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
4. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 22.

Art. 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore è effettuato sulla base delle fatture emesse dall'Appaltatore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Accordo quadro e dagli ordinativi emessi.

2. La fatturazione avviene successivamente ad ogni ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo tra le parti per l'emissione di fatture periodiche relative a tutti gli ordinativi evasi.

3. Tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti al presente Accordo quadro e al CIG (Codice Identificativo Gare) indicato nell'ordinativo. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

5. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato al Concessionario l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente Accordo quadro. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

9. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park è: **UF6YGC.**

10. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

11. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente Accordo quadro.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. B5F071CF43, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo quadro.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 13 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo quadro. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo quadro.

3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Art. 15 – Responsabilità civile

1. L'Appaltatore risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell'Ente, nonché a terze persone o a cose di terzi con i quali venga in contatto in ragione dello svolgimento delle attività oggetto della Accordo quadro.

2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti.

3. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione della fornitura svolta, anche nel caso in cui sia stato autorizzato a subaffidare a terzi parte della fornitura.

Art. 16 - Subappalto

1. Non è previsto il ricorso al subappalto da parte dell'Appaltatore.

Art. 17 – Facoltà unilaterale di recesso

1. L'Ente avrà facoltà di recedere, in qualsiasi momento, unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione all'Appaltatore con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Ente, che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione stessa.

3. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e / o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

4. L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal presente atto per ragioni impreviste ed imprevedibili emerse nel corso della gestione e per ragioni di interesse pubblico.

Art. 18 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo quadro e/o dai singolo ordinativi/contratti esecutivi, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 20 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;

b) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;

c) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;

d) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.

e) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta.

9. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 21 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.

3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1, del Codice.

4. Costituisce causa di risoluzione del contratto il venir meno dei requisiti di idoneità professionale previsti per l'esecuzione della fornitura.

5. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 22 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,5‰ (zero-virgola-cinque - per-mille) e l'1,5‰ (uno-virgola-cinque-per-mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

2. Nel caso venga applicato un numero di penali superiore a 10 (dieci), l'Ente si riserva il diritto alla risoluzione dell'Accordo quadro.

3. La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

4. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Ente può trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle fatture

Art. 23 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68, comma 17, del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in

offerta.

Art. 24 – Responsabile Unico del Progetto

1. Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Stefano Alessandrini, Responsabile dell'Ufficio Impianti dell'Ente.

2. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 25 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto della concessione vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente Accordo quadro e di tutto gli atti esecutivi conseguenti.

2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 26 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 27 – Forma dell'Accordo, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il presente Accordo quadro è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park Per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 3 – Durata
Art. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore
Art. 11 –Fatturazione e pagamenti
Art. 13 – Obblighi di riservatezza
Art. 15 – Responsabilità civile
Art. 17 – Facoltà unilaterale di recesso
Art. 18 – Recesso per giusta causa
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 21 – Risoluzione per inadempimento
Art. 22 – Penali
Art. 26– Foro di competenza

L'Appaltatore
